

Nota n. 49 - 8 Aprile 2025

Attuazione degli “Orientamenti congiunti relativi al sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari” (JC/GL/2024/88) dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

La Banca d’Italia ha comunicato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di volersi conformare entro il 22 aprile 2025 agli “Orientamenti congiunti relativi al sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari, nonché dei partecipanti ai mercati finanziari” delle Autorità Europee di Vigilanza (AEV) (JC/GL/2024/88)¹.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti congiunti, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

In base ai regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, che istituiscono rispettivamente l’Autorità bancaria europea (EBA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le Autorità Europee di Vigilanza (AEV), insieme alle Autorità competenti nazionali (NCA) sono chiamate a garantire uno scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari e dei partecipanti ai mercati finanziari, conformemente alle disposizioni settoriali dell’Unione.

A tale scopo viene istituito il “*Fit and Proper System (FPS)*” o “*ESA Information System*”, un sistema informativo centralizzato per una condivisione strutturata, sicura e tempestiva dei dati tra le autorità competenti.

L’obiettivo è armonizzare le prassi di vigilanza, rafforzare la cooperazione e garantire maggiore trasparenza, migliorando l’efficacia del processo di valutazione dell’idoneità dei possessori di partecipazioni qualificate (sia persone fisiche sia giuridiche), degli esponenti aziendali e dei responsabili delle principali funzioni aziendali (cd. “*Persone di interesse*”) negli istituti finanziari e nei partecipanti ai mercati finanziari, come definiti dai regolamenti istitutivi delle AEV.

L’adozione dell’FPS contribuisce alla stabilità e all’integrità del settore finanziario europeo, riducendo il rischio di decisioni incoerenti e aumentando la fiducia nei mercati.

I destinatari dei citati Orientamenti congiunti sono le autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010, nonché all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

¹ [Orientamenti congiunti relativi al sistema istituito dalle autorità europee di vigilanza per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari nonché dei partecipanti ai mercati finanziari” \(JC/GL/2024/88\).](#)

Per quanto riguarda l'attuazione degli Orientamenti da parte della Banca d'Italia, in coerenza con il *framework* nazionale, si intendono: *i*) per esponenti aziendali, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; *ii*) per responsabili delle principali funzioni aziendali, i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.